

# COMUNE DI ASUNI

## Provincia di Oristano

### DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 71	DEL 29-12-15
-------	--------------

<b>OGGETTO:</b>	<b>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2013/2014 E 2014/2015 -RIPARTO SPESE E DETERMINAZIONI.</b>
-----------------	---

L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 18:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte di sua competenza.

Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:

<b>PETZA GIONATA</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>PITZALIS PIETRINA</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>A</b>
<b>PETZA CHIARA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>MAULLU MARA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

Risultano presenti n. 3 e assenti n. 1.

Il SINDACO PETZA GIONATA, assunta la Presidenza e constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. ZEDDA SEBASTIANO

Soggetta a controllo	N	Soggetta a ratifica	N
Immediatamente eseguibile	S		

In ordine alla presente deliberazione il Responsabile ha espresso i seguenti pareri di competenza, richiesti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000:

- PARERE FAVOREVOLE

- PARERE PARZIALMENTE FAVOREVOLE (Vedi corpo delibera)

- PARERE NON FAVOREVOLE (Vedi corpo delibera)

*IL RESP.DEL SERVIZIO TECNICO  
(Loria Vittorio)*

*IL RESP.DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Loria Vittorio)*

*IL RESP.DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
F.TO Loria Vittorio*

## LA GIUNTA COMUNALE

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO il D. L. 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella Legge 14.01.2010, n. 122, concernente: "Misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";

RICHIAMATO il D.L. 13.08.2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in Legge 14.09.2011, n. 148, concernente: "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo";

RICHIAMATO il D.L. 06.07.2012, n. 95 contenente: "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)", convertito, con modificazioni, dalla L. n. 135/2012, il cui art. 19 stabilisce che sono funzioni fondamentali dei Comuni le seguenti:

1. Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo
2. Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
3. Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
4. Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;
5. Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
6. Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
7. Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
8. Edilizia scolastica (per la parte non attribuita alla competenza delle province), organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
9. Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale;
10. Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

CONSIDERATO che ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, comma 31 ter, del citato D.L. n. 78/2010, i comuni interessati avrebbero dovuto esercitare almeno tre delle funzioni fondamentali entro il 1° gennaio 2013 e tutte le restanti funzioni entro il 1° gennaio 2014;

RICHIAMATA la Legge Regionale 22.02.2012, n. 4 ed in particolare l'art. 2, il quale dispone che nelle more di una disciplina organica regionale dell'ordinamento degli enti locali (...), negli enti locali della Sardegna si applicano l'articolo 16 del decreto legge 13.08.2011 n. 138 sopra citato con esclusione delle disposizioni dal comma 1 al comma 18 e dei commi 21, 22, 23, 24 e 29, la Legge Regionale n. 12/2005 e la disciplina di cui alla stessa L.R. n. 4/2012;

CONSIDERATO che

- il 3° comma dell'art. 2 della L.R. n. 4/2012 dispone che: " Le funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 per i comuni appartenenti o che siano appartenuti a comunità montane, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata mediante le unioni di comuni e le comunità montane costituite ai sensi della legge regionale n. 12 del 2005 o attraverso la convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), entro il 31 dicembre 2013 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutti i comuni, compresi quelli facenti parte di unioni o comunità montane già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge. Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni tenuti all'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali deve raggiungere è fissato di norma in 5.000 abitanti; tale limite demografico non si applica qualora il numero dei comuni coinvolti nella gestione associata sia pari o superiore a cinque e la relativa popolazione sia di almeno 3.000 abitanti”;

RILEVATO CHE:

- con delibera C.C. n. 17 dell'11.04.2013 è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione associata della funzione relativa all'Edilizia scolastica (per la parte non attribuita alla competenza delle province), organizzazione e gestione dei servizi scolastici fra i Comuni di Assolo, Asuni, Senis, Ruinas, Usellus, Villa Sant'Antonio e Villaurbana, individuando quale comune capofila il comune di Assolo;
- con nota prot. N. 2581 del 09.08.2013 il Comune di Assolo portava a conoscenza dei comuni aderenti della mancata adesione del Comune di Villaurbana alla gestione del Edilizia scolastica (per la parte non attribuita alla competenza delle province), organizzazione e gestione dei servizi scolastici; in relazione al predetto evento ciascun Comune ha adottato i rispettivi atti di competenza;

CONSIDERATO che, nelle more del perfezionamento della stipula della predetta convenzione, essendo imminente l'avvio dell'anno scolastico, in data 19.08.2013, la Conferenza dei Sindaci, sollecitava il Comune capofila ad ogni utile iniziativa tesa a garantire l'avvio del Servizio di trasporto scolastico;

DATO ATTO che con la determinazione n. 232 del 06/09/2013, il responsabile del servizio amministrativo del comune capofila di Assolo stabiliva:

1. Di approvare il quadro economico per la gestione associata del servizio di trasporto scolastico nel triennio 2013-2016 tra i Comuni di Assolo (capofila), Asuni, Mogorella, Senis, Ruinas, Usellus e Villa Sant'Antonio, con una previsione di spesa complessiva pari a € 546.000,00 di cui € 438.150,00 per l'acquisizione dei servizi ed € 107.850,00 per somme a disposizione.
2. Di indire una gara con procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 37, del D. Lgs. 163/2006, per l'acquisizione del servizio di trasporto scolastico nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2013 e il 30 giugno 2016, con importo a base d'asta pari a € 398.250,00 oltre IVA.
3. Di procedere, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara ad evidenza pubblica, all'affidamento temporaneo del servizio di trasporto scolastico per il periodo compreso tra il 13 settembre e il 30 novembre 2013, mediante procedura di acquisizione in economia, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D. Lgs. 163/2006 e del proprio Regolamento comunale, con importo a base d'asta pari a € 39.900,00 oltre IVA, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa indagine di mercato tra le ditte di trasporto operanti nel territorio.
4. Di approvare i documenti di gara per la procedura in economia e per la procedura aperta e i relativi schemi di contratto.

DATO ATTO altresì che :

- il servizio temporaneo è stato affidato alla Ditta GIARA BUS con sede in Villa Verde per il prezzo complessivo di € 39.860,10 al netto del ribasso

percentuale del 0,10% sull'importo a base d'asta di € 39.900,00 oltre I.V.A.

- il Comune di Usellus, in origine aderente al servizio, ha comunicato la volontà di recedere dalla convenzione per la gestione del servizio a far data del 01.11.2013 e pertanto il servizio di trasporto interessa esclusivamente gli studenti residenti nei Comuni di Assolo, Asuni, Mogorella, Senis, Ruinas e Villa Sant'Antonio.
- Con determinazione n. 328 del 29/11/2013, il responsabile del servizio amministrativo del comune capofila di Assolo ha approvato l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto per il servizio di trasporto scolastico nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2013 e il 30 giugno 2016 alla ditta Giara Bus di Olla Sergio & C. s.n.c., per l'importo complessivo presunto di € 390.000,00 IVA esclusa.
- Con determinazione n. 64 del 03/03/2014, il responsabile del servizio amministrativo del comune capofila di Assolo ha approvato l'aggiudicazione definitiva dell'appalto per il servizio di trasporto scolastico nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2013 e il 30 giugno 2016 alla ditta Giara Bus di Olla Sergio & C. s.n.c., per l'importo complessivo presunto di € 390.000,00 IVA esclusa, e contestualmente ha disposto la consegna anticipata del servizio, nelle more della stipula del contratto, a decorrere dal 3 marzo 2014.
- nelle more dell'perimento della gara, della formalizzazione degli accordi tra i Comuni associati e dell'aggiudicazione definitiva del servizio, il responsabile del servizio amministrativo del comune capofila di Assolo ha provveduto all'esecuzione dello stesso mediante affidamento temporaneo alla stessa ditta risultata aggiudicataria della procedura di gara, attraverso procedure in economia, in conformità con le disposizioni di cui all'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, come disposto con i seguenti atti:
  - determinazione n. 242 del 12/09/2013, per il periodo 13 settembre - 30 novembre 2013;
  - determinazione n. 329 del 29/11/2013, per il periodo 1° dicembre 2013 - 18 gennaio 2014;
  - determinazione n. 19 del 17/01/2014, per il periodo 20 gennaio - 1° marzo 2014.
- Con determinazione n. 105 del 25/03/2014 il responsabile del servizio amministrativo del comune capofila di Assolo, sulla base delle risultanze di gara, che determinavano il costo in euro 2,89/Km oltre all'iva, ed in base ai tragitti effettivamente percorsi che registravano una percorrenza media giornaliera di 315 km, a fronte dei 212 originariamente previsti in capitolato, ha approvato il quadro economico aggiornato del servizio associato di trasporto scolastico tra i Comuni di Assolo, Asuni, Mogorella, Ruinas, Senis e Villa Sant'Antonio per gli anni scolastici 2013/14, 2014/15 e 2015/16 per complessivi € 625.000,00 di cui € 550.392,48 relativi al servizio ed € 74.607,52 per IVA e somme a disposizione.
- L'importo presunto del contratto da stipulare con la ditta Giara Bus di Olla Sergio & C. s.n.c., aggiudicataria del servizio di trasporto scolastico, per il periodo dal 3 marzo 2014 al 30 giugno 2016, è stato determinato in € 437.000,00 oltre IVA.
- Con nota 2123 del 05.08.2014 il comune di Assolo ha comunicato il riparto delle spese sostenute per il trasporto scolastico, approvato con determinazione del responsabile del servizio amministrativo del comune capofila n. 239 del 05.08.2014, ponendo a carico di questo comune per il solo anno scolastico 2013/2014 la somma di euro 35.888,39, quale quota di sua pertinenza in relazione alle spese sostenute ammontanti a euro 220.817,43, e che vengono stimate per il triennio pari a euro 625.000,00 ;
- Con nota prot. N. 3983 in data 22.09.2014 il sindaco del comune di Villa Sant'Antonio, in nome proprio e per conto dei Sindaci di Mogorella, Ruinas, Asuni e Senis, a seguito dell'incontro tenutosi in data 02.09.2014 al fine di approfondire le modalità di tale riparto, ha invitato il Comune di Assolo a fornire ai comuni il bando di gara e il capitolato, la Determinazione di aggiudicazione e ogni altro documento utile.

- Con nota prot. N. 2609 del 2.10.2014 il comune di Assolo ha trasmesso tutta la documentazione sopra richiamata, specificando in particolare i motivi, che a suo dire, hanno determinato un aumento dei chilometri percorsi e quindi la spesa a carico di ciascuno.

VISTE le deliberazioni della G.C. dei Comuni di Senis (n. 79 del 13.10.2014), Villa Sant'Antonio (n. 70 del 30.10.2014) e Ruinas n. 72 del 17.11.2014 e n. 64 del 26.10.2015 di pari oggetto della presente e ritenuto di poterne condividere le osservazioni;

DATO ATTO che sulla scorta della documentazione trasmessa dal Comune capofila e delle deliberazioni sopra dette emerge la necessità di una verifica sui riparti effettuati dal comune capofila, relativamente al conteggio dei chilometri, all'individuazione del quadro economico, ecc.;

RITENUTO pertanto di dover assumere le seguenti determinazioni:

- Dare mandato al Sindaco perché si faccia portatore della proposta di nominare apposita commissione, di cui faccia parte un rappresentante del comune capofila e uno della ditta, per individuare "su strada" i chilometri di percorrenza per ciascuna linea;
- Dare mandato al Sindaco, affinché sostenga ogni necessaria interlocuzione tesa a rappresentare gli interessi dell'Ente, in particolare contestando in sede di Conferenza dei Sindaci, in contraddittorio con il Comune capofila, i criteri di riparto adottati e le incongruenze rilevate negli atti trasmessi dallo stesso.
- Di impartire direttive al responsabile del servizio amministrativo affinché provveda a riconoscere al Comune di Assolo, in via provvisoria, la somma di euro 21.770,00 pari al prodotto dell'importo del costo a chilometro offerto in sede di gara, sia nella procedura di affidamento diretto sia in quella pubblica, per il numero di chilometri stimato e relativo al servizio già effettuato nei diversi periodi, in attesa dei risultati dei lavori della commissione di cui sopra, che avranno effetto per il servizio riferito all'anno scolastico 2013/2014 e 2014/2015, fatta salva ogni ulteriore azione di rivalsa dovuta a seguito di ulteriori analisi.

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

## D E L I B E R A

DI prendere atto del riparto della spesa inerente il trasporto scolastico anno 2013/2014 e anno 2014/2015, effettuato dal Comune di Assolo, comune capofila della convenzione per la gestione della funzione "Edilizia scolastica organizzazione e gestione dei servizi scolastici", fra i comuni di Assolo, Asuni, Senis, Ruinas, Usellus (fino al 31.10.2013) e Villa Sant'Antonio;

DI dare mandato al Sindaco perché si faccia portatore della proposta di nominare apposita commissione, di cui faccia parte un rappresentante del comune capofila e uno della ditta, per individuare "su strada" i chilometri di percorrenza per ciascuna linea;

Di dare mandato al Sindaco, affinché sostenga ogni necessaria interlocuzione tesa a rappresentare gli interessi dell'Ente, in particolare contestando in sede di Conferenza dei Sindaci, in contraddittorio con il Comune capofila, i criteri di riparto adottati e le incongruenze rilevate nella documentazione trasmessa dal comune capofila;

Di impartire direttive al responsabile del servizio amministrativo affinché provveda a riconoscere al Comune di Assolo, in via provvisoria, la somma di euro 21.770,00 pari al prodotto dell'importo del costo a chilometro offerto in sede di gara, sia nella procedura di affidamento diretto sia in quella pubblica, per il numero di chilometri stimato e relativo al servizio già effettuato nei diversi periodi, in attesa dei risultati dei lavori della commissione di cui sopra, che avranno effetto per il servizio riferito all'anno scolastico 2013/2014 e 2014/2015, fatta salva ogni ulteriore azione di rivalsa dovuta a seguito di ulteriori analisi;

DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Comuni di Assolo, Senis, Usellus, Mogorella, Ruinas e Villa Sant'Antonio per opportuna conoscenza e per i provvedimenti di competenza

RAVVISATA l'urgenza, con separata votazione unanime, di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4 del D.Lgs 18.08.00 n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale  
F.TO ZEDDA SEBASTIANO

Il Presidente  
F.TO PETZA GIONATA

---

*Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio.*

**ATTESTA** che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:

E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 14.01.2016 per rimanervi per quindici giorni consecutivi ;AFF. 191

E' stata comunicata con lettera n° in data , alla Prefettura in relazione al disposto dell'art. 135 del D.Lgs.n. 267 del 18/08/2000;

E' stata comunicata con lettera n° in data , ai capogruppo consiliari ;

E' stata trasmessa, per iniziativa della Giunta Comunale, al  
\*\*\*\*\* di \*\*\*\*\*

E' stata trasmessa con lettera n° in data a richiesta dei Signori Consiglieri per il controllo ai sensi dell'art.127 del D.Lgs.n. 267 del 18/08/2000 al  
\*\*\*\*\* di \*\*\*\*\*

E' stata trasmessa al \*\*\*\*\* con lettera n° in data vertendo nelle materie di cui all'art.126 del D.Lgs.n. 267 del 18/08/2001;

Dalla residenza Municipale li 14.01.2016

Il Segretario Comunale  
F.TO ZEDDA SEBASTIANO

---

*Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio.*

**ATTESTA** che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:

**E' divenuta esecutiva il giorno 29-12-015;**

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione;

decorsi trenta giorni dalla ricezione da parte del \*\*\*\*\*

dell'atto senza che sia stata comunicata l'adozione del provvedimento di annullamento;

dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti senza che sia stata comunicata l'adozione del provvedimento di annullamento e salvo il periodo di sospensione del termine (art. 133 del D.Lgs.n. 267 del 18/08/2000;

avendo il \*\*\*\*\* . comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità;

**E' stata affissa all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal al .**  
Dalla residenza Municipale li

**E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Dalla residenza Municipale li

Il Segretario Comunale  
Dott. ZEDDA SEBASTIANO